

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

BENI CULTURALI**INDICE DELLE LEGGI**

- Legge	8 agosto	1977, n. 546 - artt. 14 e 34
- " "	5 " "	1981, n. 416 - art. 34
- " "	11 novembre	1982, n. 828
- " "	22 dicembre	1984, n. 887
- " "	1 dicembre	1986, n. 879 - art. 25
- " "	29 ottobre	1987, n. 449
- " "	19 aprile	1990, n. 84
- " "	15 dicembre	1990, n. 396 - art. 9
- " "	29 dicembre	1990, n. 431
- " "	23 gennaio	1992, n. 34 - art. 4
- " "	20 gennaio	1992, n. 56
- " "	10 febbraio	1992, n. 145
- " "	23 dicembre	1992, n. 505 - art. 1/9
- " "	5 aprile	1993, n. 103
- " "	1 luglio	1993, n. 237
- " "	23 luglio	1997, n. 242

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14**Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976**

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° 3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 1.7.98 risultano i seguenti residui passivi:

Cap. 8008 lire 149.705.000

Cap. 8101 lire 1.842.650.000

Sul capitolo 8101 risulta la seguente somma perentia:

Cap. 8101 lire 141.013.935

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA
DIVISIONE EDITORIA****LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 418 - ART. 34.****"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"**

La Legge 5.8.1981, n. 418 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificato dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

I predetti decreti sono stati sostituiti dal decreto 14 febbraio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.1997 reg. 1 fg. 70 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 418, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all'art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 418. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

Successivamente, con la legge 23.12.1996 n. 650 all'art. 1 - comma 38 - viene soppressa la riserva del 50 per cento del fondo, indicata all'ultimo periodo del comma 32 - art. 2 - della legge 28.12.1995 n. 549.

Al 31.12.1997 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1748 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 220.251.000.000=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7908, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7908 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA**

Capitolo 1086: Spese per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla Legge 237/93 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 1086 uno stanziamento di £. 155.080.000 nell'esercizio finanziario 1997 e di £. 156.546.000 nell'esercizio finanziario 1998 (ora capitolo 6036).

Nel 1997 lo stanziamento assegnato è stato destinato per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni:

1. Mostra "Società, Cultura e Sport in Puglia dalla Magna Grecia alle soglie del III millennio", Bari, Sovrintendenza Archivistica per la Puglia;
2. Mostra-Convegno "Forum P.A. 1997", Fiera di Roma;
3. Working Committee per il Convegno "Gli archivi delle Organizzazioni internazionali", Roma;
4. Mostra "L'Italia in corpo otto, 1848-1948", Roma, Archivio Centrale dello Stato;
5. Mostra itinerante "Italiani in Albania, 1939-1945" - Documenti degli archivi di Stato albanesi;
6. Mostra documentaria "Divina Geometria".

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982 N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879**Completamento delle opere di ripristino restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia**

Cap. 3048: Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £. 5.680.000.000.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato ed i relativi lavori di restauro risultavano interamente completati e pagati.

Pertanto nel 1997 non è stato effettuato alcun provvedimento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887**Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.**

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di L. 3.500.000.000.

Il progetto è stato completamente realizzato.

CAPITOLO 3103.**INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI V. GIULIA ETC.**

Visti gli atti d'ufficio, le somme stanziare (7,04 miliardi di lire) risultano interamente impegnate e pagate prima del 1996.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8206 uno stanziamento complessivo di £. 71.260.000.000 di cui £. 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1997 e £. 53.024.000.000 nell'esercizio 1998.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il finanziamento dei sottoindicati interventi:

- a) £. 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e la Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani.
- b) £. 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo.
- c) £. 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici.
- d) £. 450.000.000 a favore dell'Archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi.

Al 31.12.1997 dei lavori programmati risultavano completati tutti gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli Archivi di Stato di Palermo e Venezia, mentre è risultato impossibile effettuare i lavori previsti per l'Archivio di Stato di Como, per cui la somma di £ 3.368.560.300 destinata a tale intervento, deve essere considerata economia di spesa.

Per l'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo si è ancora in attesa della firma del contratto di acquisto da parte della locale Intendenza di Finanza.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449**Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali**

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici, in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112)

Al 1.7.98 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 18.474.000

Cap. 8112 lire 22.083.000

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2, rifinanziata con Legge n. 242 del 1997.

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili..

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

Con la Legge n.242 del 1997 sono stati assegnati lire 7.000.000.000 sul Cap. 8113 e Lire 1.000.000.000 sul Cap. 8028, con Decreto del Ministro del Tesoro n. 197389/97, successivamente impegnati con D.M. del 18/12/97. Attualmente non sono stati accreditati agli Istituti periferici in quanto si è in attesa dell'approvazione della legge di assestamento di bilancio.

Per gli anni 1999/2000 saranno disponibili altresì sui capitoli 8113 e 8028 lire 6.500.000.000 per ogni anno.

Al 1.7.98 sui Capitoli 8028 e 8113 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8028 lire 1.104.699.000

Cap. 8113 lire 8.323.314.000

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - Art. 11 c.23

Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 86 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 67.525.000 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 1.7.98 risultano L. 11.304.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 396 - Art. 9**Interventi per Roma, capitale della Repubblica**

La legge 15.12.1990, n. 396 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 118 miliardi.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato dal Ministro per le aree urbane il "Programma degli interventi per Roma Capitale" in cui sono state inserite interventi di cui al suddetto D.M. 26.3.1991.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma.

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Successivamente il Ministro dell'Ambiente delegato per i problemi delle aree urbane con il D. M. 7.4.1994 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 1.3.1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale", ha approvato la riduzione delle assegnazioni finanziarie per alcuni interventi di altre Amministrazioni, ridistribuendo la somma disponibile e assegnando a questo Ministero la somma di lire 13.750.000.000.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sui Capp. 8030 e 8116, per l'A.F. 1994/ resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5.11.1996, pubblicato sulla G.U. del 14.1.97, riguardante la ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma Capitale per l'anno finanziario 1996, è stata prevista, per il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la somma di lire 24.200.000.000 finalizzata agli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico elencati nel predetto D.M. 5.11.96.

Il relativo stanziamento di bilancio è stato disposto nell'anno 1997 in conto residui 1996 creando di fatto un residuo di stanziamento che è stato impegnato con D.M. 26.3.97.

Al 1.7.98 sui capitoli 8030 e 8116 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8030 L. 31.044.912.000

Cap. 8116 L. 4.336.444.000

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Legge 84/90.

Capitolo 7504

Progetto "informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici".

Totale finanziamento £ 853.000.000

La legge 19 aprile 1990, n. 84 avente come oggetto la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale italiano, prevedeva, all'art. 1 il finanziamento di progetti diretti all'attuazione di un programma finalizzato: 1) all'avvio di un programma organico di inventariazione del patrimonio culturale; 2) all'elaborazione di una carta conoscitiva della situazione di rischio dello stesso patrimonio; 3) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla finalità di tutela del patrimonio culturale.

Il programma di interventi è stato approvato con D.M. 9.7.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.8.1990, suppl. ord. al n.198.

Il Progetto "informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici" proposto dalla Regione Veneto è stato affidato in esecuzione alla società "Systems e management s.p.a." (ora E.D.S. s.p.a.) con convenzione del 20.12.1995, rep. 567 e atto aggiuntivo 583 del 20.6.1996. Nel frattempo le somme impegnate sono andate in perenzione.

Totale finanziamento £ 853.000.000
somme perente a tutto il 1996 £ 853.000.000
pagamenti nel 1997 £ 427.864.750

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, la cui spesa grave sui capitoli 8032 e 8118, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° 3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassegna con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 1.7.98 sui Capitoli 8032 e 8118 non risultano residui passivi in quanto sono stati soppressi il 1/1/98.

CAPITOLO 8253

LEGGE N. 431 DEL 29/12/1990

INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE, L'INTEGRAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

<u>Totale stanziamento originale</u>	<u>LIRE 1.000.000.000</u>
SOMMA NON IMPEGNATA SUL CAPITOLO	LIRE 2.590.000
SOMME IMPEGNATE CON DM 9/12/1991 (18 ENTI) LIRE 972.910.000+	
SOMME IMPEGNATE CON DM 20/1/92 (1 ENTE) <u>LIRE 24.500.000=</u>	
TOTALE IMPEGNI ORIGINALI	LIRE 997.410.000
PAGAMENTI GIA' DISPOSTI A TUTTO L'A. F. 1996 (rispetto a lire 997.410.000 complessive)	<u>LIRE 270.076.480=</u>
*SOMME di fatto CADUTE IN PERENZIONE	LIRE 719.980.720
NB * Si segnala che la causa dell'andata in perenzione amministrativa di ben 719.980.720 lire (già impeguate) deve essere addebitata alle complesse procedure esperite dagli enti destinatari dei contributi (in genere Comuni) che in molti casi hanno ridimensionato o, addirittura, rinunciato all'intervento. Considerato che, al momento, solo due Sovrintendenze Archivistiche hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste per la reinscrizione di parte delle somme perenti, ben 620.520.290 lire possono essere considerate come economie. Durante il presente esercizio finanziario infatti, sarà possibile erogare due soli contributi (-Comune di Masullas (OR) e Comune di Collinas (CA), per complessive lire 99.460.430 lire, al completamento delle procedure necessarie alla reinscrizione, in corso, di parte delle somme andate in perenzione amministrativa.	
TOT. ECONOMIE PREVISTE	<u>LIRE 620.520.290.</u>

CAPITOLO 8252

INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALLA LEGGE 449 DEL 29/10/87.

Visti gli atti d'ufficio, le somme stanziare (29,79 miliardi di lire) risultano interamente impegnate e pagate prima del 1996.